

SCHEDA

**"Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83"
MISURE IN MATERIA FALLIMENTARE,
CIVILE, PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**

**Sintesi del contenuto del provvedimento con le modifiche apportate
dalla Camera dei deputati**

Il decreto-legge come modificato nel testo approvato dalla Camera dei Deputati interviene nei seguenti ambiti:

1. FACILITAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO NEL CONCORDATO PREVENTIVO
2. CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO
3. CURATORE FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI
4. PROCEDURE ESECUTIVE
5. MATERIA FISCALE
6. ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA
7. ATTIVITA' DI IMPRESA DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E SEQUESTRO GIUDIZIARIO IN CASO DI REATI INERENTI LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

FACILITAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO

L'articolo 1 prevede **facilitazioni per l'accesso al credito** da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo (anche con riserva), al fine di agevolare il reperimento di risorse finanziarie da parte dell'imprenditore, in vista della conclusione dei concordati: le relative richieste di finanziamento sono assistite dal beneficio della prededuzione.

CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

L'articolo 2 mira ad introdurre una maggiore **competitività nel concordato preventivo**, con la possibilità di apertura ad offerte concorrenti per l'acquisto dell'azienda o di un suo ramo o di specifici beni. Sulle offerte concorrenti si esprimerà il tribunale, aprendo a richiesta del commissario un procedimento competitivo finalizzato alla migliore soddisfazione dei creditori concordatari (comma 1). Si stabilisce che, a fronte di un'offerta per l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento competitivo: il tribunale ricercherà gli eventuali altri interessati all'acquisto, anche quando il debitore abbia già stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dei beni; il decreto del tribunale deve disporre la **pubblicità sul portale delle vendite pubbliche** e fissare l'aumento minimo del

corrispettivo (rispetto a quanto riportato nel piano) che le offerte devono prevedere; sono quindi sommariamente disciplinate le modalità della gara, all'esito della quale il debitore dovrà modificare il piano di concordato. Il comma 2 modifica l'art. 182 della legge fallimentare, concernente i provvedimenti in caso di cessione di beni a seguito di concordato, per imporre le nuove forme di pubblicità richieste dal decreto-legge.

L'articolo 3 modifica alcuni articoli della legge fallimentare con l'obiettivo di rendere possibile ai creditori la presentazione di **proposte di concordato alternative a quella presentata dall'imprenditore** all'assemblea dei creditori. Questi ultimi potranno quindi optare per la proposta che meglio tuteli i loro interessi. Lo scopo della norma introdotta tutela i creditori dalla circostanza che il debitore presenti proposte che non rispecchiano il reale valore dell'azienda. Tutte le proposte sono sottoposte al voto dei creditori e sarà omologato il piano che ha riportato il maggior numero di voti; le proposte concorrenti possono essere presentate solo se il debitore non assicura il soddisfacimento di almeno il 30 per cento dei crediti chirografari.

Per quanto riguarda la esecuzione del concordato, si prevede che il tribunale, se il debitore non compie gli atti necessari ad attuare la proposta di concordato presentata da un creditore ed omologata, possa nominare un amministratore giudiziario col compito di porre in essere gli atti a cui era tenuto il debitore. Infine - intervenendo sull'art. 181 della Legge fallimentare - ha allungato da 6 a 9 mesi il termine concesso per l'omologazione del concordato preventivo.

L'articolo 4 modifica la disciplina del concordato preventivo nella legge fallimentare, precisando i requisiti della **proposta di concordato**, gli obblighi del commissario giudiziale e le modalità di adesione alla proposta. In particolare:

- la proposta di concordato deve soddisfare - se non si tratta di concordato con continuità aziendale - almeno il 20% dei crediti chirografari (lett. a) e deve indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore (lett. b);
- le comunicazioni al PM relative alla domanda di concordato sono integrate da tutta la relativa documentazione (lett. b);
- all'apertura della procedura di concordato preventivo il tribunale ordina al ricorrente di consegnare entro 7 giorni al commissario giudiziale copia digitale delle scritture contabili (lett. c);
- il commissario giudiziale deve comunicare al PM tutti i fatti rilevanti a fini di indagine penale (lett. d) e, nella relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate alle azioni risarcitorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi (lett. e);
- la disposizione che prevede, a fronte del silenzio dei creditori sulla proposta di concordato, che essi siano da ritenere consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti è soppressa (lett. f).

L'articolo 5 modifica l'articolo 28 della legge fallimentare, con la duplice finalità, da una parte, di rafforzare i presidi che garantiscono la **terzietà e l'indipendenza del curatore** e, dall'altra, di **favorire l'accelerazione delle procedure**. Si impedisce che possa essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione. Si estende l'incompatibilità con la carica di curatore a chi ha concorso al dissesto dell'impresa. Viene inoltre istituito un registro nazionale dei curatori e dei commissari giudiziali e dei liquidatori. Il curatore deve essere nominato tenendo conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi già presentati.

L'articolo 6 modifica l'art. 104-ter della legge fallimentare relativo al **programma di liquidazione dell'attivo** prevedendo **termini procedurali più stringenti**, con la finalità di favorire l'accelerazione delle procedure e il cui mancato rispetto può determinare la revoca del curatore. I beni oggetto di eventuali atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nei 2 anni anteriori alla dichiarazione di fallimento sono acquisiti al patrimonio del fallimento, con la trascrizione della sentenza di fallimento. Gli interessati potranno proporre reclamo.

L'articolo 7 modifica l'articolo 118 della legge fallimentare con la finalità di favorire **l'accelerazione della procedura di fallimento** prevedendo che possa essere chiusa anche in pendenza di controversie relative a diritti oggetto del patrimonio dell'impresa fallita. In caso di chiusura in presenza di procedimenti pendenti, il curatore deve compiere gli accantonamenti necessari al fine di sostenere le spese e gli eventuali oneri relativi ai procedimenti pendenti. Inoltre, devono essere altresì accantonate le somme ricevute dal curatore, prima della chiusura della procedura, per effetto di provvedimenti esecutivi non definitivi. Successivamente al passaggio in giudicato dei relativi provvedimenti, le somme ricevute dal curatore possono essere distribuite mediante riparti supplementari. L'intervento rappresenta una soluzione rispetto ai numerosissimi casi in cui, nella prassi, la chiusura della procedura di fallimento viene ritardata. Al fine di assicurare la celere definizione delle procedure concorsuali, viene posto a carico dei magistrati l'obbligo di trattare con **priorità** le cause in cui è parte un fallimento o un concordato. Infine, è previsto che il giudice non può liquidare acconti a favore del curatore se non dopo un riparto parziale, al fine di accelerare il soddisfacimento dei creditori.

L'articolo 8 modifica l'art. 169-*bis* della legge fallimentare relativo alla disciplina degli effetti dei **contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti in cui è parte il debitore** che ha chiesto il concordato preventivo, dando la possibilità al debitore di sciogliersi da tali contratti evitando così il protrarsi di lunghi contenziosi che ritardano la definizione del concordato.

L'articolo 9 inserisce nella legge fallimentare un nuovo articolo 182-sexies che integra - con specifico riferimento a banche ed intermediari finanziari - la **disciplina dell'accordo di ristrutturazione dei debiti** dettata dall'art. 182-bis. Lo scopo della norma è quella di togliere a banche che vantino crediti di modesta entità il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.

L'articolo 10 modifica, anzitutto, l'art. 236 della legge fallimentare per estendere la **disciplina sanzionatoria** ivi prevista (per i soli concordato preventivo e amministrazione controllata) alle

ipotesi di illecito riferite ai nuovi istituti di **ristrutturazione del credito con intermediari finanziari** e **convenzione di moratoria** introdotti dall'art. 9 del disegno di legge di conversione.

Integrando il primo comma dell'art. 236 si prevede che l'imprenditore che, per ottenere l'omologazione della ristrutturazione o il consenso degli intermediari finanziari alla convenzione di moratoria (di cui al nuovo art. 182-septies), si sia attribuito attività inesistenti o abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

L'articolo 11 modifica l'articolo 107 della legge fallimentare, con la finalità di estendere la possibilità di **versamento rateale alle vendite e agli altri atti di liquidazione** posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione.

PROCEDURE ESECUTIVE

L'articolo 12 introduce nel codice civile una **azione esecutiva semplificata** a tutela del creditore per gli atti a titolo gratuito e per gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità, trascritti entro l'anno precedente alla trascrizione del pignoramento, al fine di consentire al creditore di pignorare direttamente il bene, anche **nei confronti beneficiario dell'atto gratuito** e in tal modo evitare di dover attendere 8-10 anni per il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'azione revocatoria ordinaria. In questo modo si assicura una più efficace tutela del credito, disincentivando il debitore a compiere atti negoziali diretti a frapporre ostacoli all'aggressione del suo patrimonio.

L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dell'**esecuzione forzata** contenuta nel codice di procedura civile, che di seguito si sintetizzano:

- il **precetto** deve contenere anche un **avvertimento** al debitore sulla **possibilità** di avvalersi degli **accordi di composizione** della crisi previsti dalla legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (lett. a);
- la pubblicità degli avvisi nell'ambito delle procedure di espropriazione forzata, oggi affidata all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento, è sostituita dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un'area pubblica denominata "**portale delle vendite pubbliche**" (lett. b); parallelamente, la pubblicazione dell'avviso sui quotidiani non è più obbligatoria, ma rimessa alla valutazione del giudice, su istanza dei creditori. Si consente al giudice di disporre la pubblicazione sui quotidiani anche in assenza dell'istanza di parte. La mancata pubblicità sul portale determina l'estinzione della procedura esecutiva (lett. e). Tale sanzione si applica solo se l'omissione è imputabile al creditore;
- nella **conversione del pignoramento** è consentita la **rateizzazione mensile** non solo per i beni immobili ma anche per i beni mobili e sono allungate da 18 a 36 mesi le rate; in caso di conversione del pignoramento, tanto in relazione ai beni immobili quanto ai beni mobili, le cose pignorate siano liberate con il versamento dell'intera somma;

- il **pignoramento** perde **efficacia** quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita; prima dell'entrata in vigore del decreto-legge i creditori avevano tempo 90 giorni per chiedere di procedere (lett. d);
- nell'ambito della **procedura di esecuzione mobiliare** presso il debitore è previsto per l'assegnazione e la vendita dei beni l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche ed è consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati supera i 20 mila euro (lett. e);
- la **vendita dei beni mobili a mezzo di commissionario** diviene la regola, imponendo al giudice di procedere in tal senso quando la vendita possa essere effettuata senza incanto; lo stesso giudice dovrà fissare il numero complessivo degli esperimenti di vendita e individuare i criteri per determinare i ribassi (lett. f); lett. g). L'alternativa è la **vendita all'incanto** (lett. h): il professionista delegato potrà rivolgersi al giudice dell'esecuzione in presenza di qualsiasi problema legato alla vendita e rispetto alla decisione del giudice le parti potranno presentare reclamo al collegio (lett. i);
- nell'ambito della procedura di **espropriazione presso terzi**, si afferma l'impignorabilità delle somme dovute a titolo di pensione, nella misura corrispondente all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà; in caso di accredito su conto corrente di qualsiasi somma riconducibile a rapporto di lavoro o trattamento di quiescenza, le somme sono impignorabili nella misura corrispondente al triplo dell'assegno sociale, se l'accredito è anteriore al pignoramento. Se l'accredito è successivo al pignoramento, valgono le regole ordinarie (ovvero, per crediti alimentari nella misura fissata dal giudice; per tributi nella misura di un quinto; in caso di concorso di pignoramenti, nella misura della metà) (lett. l) e lett. m). Il pignoramento eseguito in violazione di legge è inefficace, o parzialmente inefficace, e il vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice;
- nell'**espropriazione immobiliare**, i tempi concessi per gli adempimenti del creditore relativi all'istanza di vendita sono accorciati (lett. n). E' riscritta la disposizione sulla determinazione del valore dell'immobile, che dovrà essere ricondotto dal giudice a valori di mercato (in luogo dei più bassi valori catastali): in particolare, la riforma detta dei criteri che l'esperto dovrà seguire nel determinare il valore di mercato, tra i quali spiccano la superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, ma anche i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali (lett. o);
- quanto all'autorizzazione della **vendita**, la riforma accelera le procedure, rimette al giudice nell'ordinanza di vendita l'indicazione del prezzo e del termine entro il quale dovrà essere versato, consentendogli di autorizzare il pagamento rateale (lett. p); lo stesso giudice deve anche indicare l'offerta minima. Nella vendita senza incanto, la riforma prevede che siano respinte le offerte inferiori di oltre un quarto al prezzo stabilito (che, peraltro, viene contestualmente riportato ai valori di mercato e dunque presumibilmente alzato) (lett. q). L'offerta dovrà essere accolta se pari o superiore al valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 568 (prima dell'entrata in vigore del DL era richiesto che l'offerta fosse superiore di un quinto rispetto al valore dell'immobile). Se invece l'offerta è inferiore al valore fissato, ma in misura non superiore a un quarto, il giudice può procedere alla vendita se ritiene che non vi sia modo di conseguire un prezzo più alto (lett. r); in caso di presentazione di istanze di assegnazione del bene da parte dei creditori, il giudice procede all'assegnazione anziché alla vendita se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al valore dell'immobile. Il pagamento del prezzo può essere rateale, previa fideiussione (lett. t), ma il mancato

- pagamento anche di una sola rata costituisce inadempimento dell'aggiudicatario (lett. u). Le lett. v), z) e aa), che modificano rispettivamente gli articoli 588, 589 e 590 del codice di procedura, hanno finalità di coordinamento;
- quanto alla **vendita con incanto**, la riforma intende garantire il miglior prezzo di vendita, a tutela dei creditori e del debitore, prevedendo che se il primo tentativo di vendita non ha avuto esito, il giudice dell'esecuzione possa procedere con l'incanto solo se ritiene che con tale modalità sarà possibile vendere il bene a un prezzo superiore della metà del valore determinato a norma dell'art. 568. Il giudice può decidere di ribassare il prezzo di vendita fino a un quarto; se fallisce anche il secondo tentativo di vendita, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio (lett. bb). Le operazioni di vendita dovranno essere delegate dal giudice ad un notaio o ad un professionista, salvo che il giudice non ritenga che gli interessi delle parti siano meglio tutelati da una vendita diretta (lett. cc);
 - nell'**opposizione all'esecuzione** il giudice può, in caso di contestazione parziale del diritto dell'istante, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata (lett. dd);
 - nella **ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare**, è eliminato il riferimento al creditore procedente - che aveva indotto alcuni interpreti a ritenere che il procedimento di autorizzazione innanzi al presidente del tribunale potesse essere avviato esclusivamente dopo il pignoramento – ed è previsto che la richiesta di autorizzazione possa essere proposta al presidente del tribunale solo dopo la notificazione del precetto, salve specifiche ragioni di urgenza.
 - viene previsto che avverso il **decreto del giudice dell'esecuzione** che risolve le difficoltà insorte durante la vendita le parti possono presentare reclamo (lett. cc-bis);
 - si modifica l'art. 614-bis del codice di rito sulle **misure di coercizione indiretta**, ovvero sulle misure volte ad incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi infungibili, alle quali è dedicato ora un apposito titolo. La riforma estende l'ambito di applicazione di queste misure a qualsiasi condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro (lett. cc-ter). Spetterà dunque al giudice, già in sede di condanna, fissare a richiesta di parte la somma dovuta per ogni inosservanza della sentenza stessa, tenendo conto del valore della controversia;
 - al **pignoramento e la custodia di autoveicoli**, introdotte dal DL 132/2014 con l'art. 521-bis c.p.c., si applicano in alternativa alle disposizioni sul pignoramento ordinario (lett. d-bis). Anche per questi particolari beni è dimezzato il termine per la proposizione dell'istanza di vendita (da 90 a 45 giorni), pena la cessazione degli effetti del pignoramento (lett. gg);
 - nell'**espropriazione presso terzi**, in caso di mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.) chiamato a specificare i beni del debitore in suo possesso, il credito pignorato si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente comunque l'identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo (lett. m-bis); se l'allegazione non consente tale identificazione spetta al giudice compiere i necessari accertamenti nel contraddittorio delle parti (lett. m-quater);
 - si prevede, infine che il giudice non può concedere **l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo** opposto limitatamente alle somme non contestate se l'opposizione è fondata su vizi procedurali fondati su prova scritta verificata dal giudice (lett. ff-bis).

L'articolo 14 prevede una serie di modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura civile avente natura di coordinamento con le disposizioni introdotte dal decreto-legge. In particolare con la modifica dell'art. 155-quinquies, il decreto legge permette al creditore di ottenere dai gestori delle banche dati l'autorizzazione a richiedere **i dati rilevanti del debitore** anche prima della piena funzionalità delle banche dati limitatamente a quelle comprese nell'anagrafe tributaria (lett. a).

La riforma, inoltre, inserisce l'art. 161-quater, che detta la disciplina di dettaglio delle modalità di **pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche** (la pubblicazione è di regola effettuata da un professionista delegato in conformità di specifiche tecniche da adottare con decreto del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; la segnalazione degli avvisi di vendita sul portale vanno inviati mediante PEC a chi ne ha fatto richiesta e si è registrato; il portale archivia e gestisce i dati sulle vendite).

L'inserimento dell'art. 169-sexies riguarda invece l'istituzione presso ogni tribunale di un **elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati**; l'elenco è formato dal presidente del tribunale, sentito il Procuratore della Repubblica.

Altre modifiche apportate nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati. In particolare si sono aggiunte:

- una modifica all'art. 155-quater delle disposizioni di attuazione, volta a permettere agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. In via transitoria l'accesso è consentito previa stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati la cui stipulazione ha luogo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la disciplina dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di un soggetto diverso dal creditore (nuovo art. 159-ter);
- una modifica all'art. 161 volta a parametrare al prezzo ricavato dalla vendita del bene il compenso per l'esperto o lo stimatore.

L'articolo 15 introduce il **portale delle vendite pubbliche**, che deve contenere gli avvisi di tutte le vendite disposte dai tribunali italiani. La massima informazione sulle procedure esecutive aumenterà la trasparenza delle vendite giudiziarie e, quindi, il tasso di efficacia e dunque la tutela dei creditori e dei debitori. Il portale consente a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad un'unica area web gestita dal Ministero della giustizia, così superando l'attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non comunicante con i siti degli altri uffici. Inoltre, si consente di superare, per le vendite immobiliari, la previsione che impone la pubblicità dell'avviso di vendita nell'albo del tribunale. Le modifiche prevedono che la divulgazione a mezzo stampa divenga una forma di pubblicità solo eventualmente concorrente sulla base di un'istanza del creditore. Infatti l'interesse del creditore, come quello dello stesso debitore, è di massimizzare i risultati netti delle vendite giudiziarie e spesso, specie nel caso di immobili di valore contenuto, questi vengono significativamente compromessi da eccessive spese di pubblicità.

MATERIA FISCALE

L'articolo 16 modifica la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette, in particolare consentendone la **deducibilità** in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) e apportando una specifica disciplina transitoria ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

L'articolo 17 blocca parzialmente l'applicazione delle disposizioni sui Deferred Tax Assets – DTA, che consentono di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; in particolare, si prevede che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). In sostanza, l'applicazione delle norme in tema di trasformazione di DTA in crediti d'imposta viene bloccata per gli enti diversi da quelli creditizi e finanziari, i quali possono avvantaggiarsi di tale disciplina solo per le attività relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, come chiarito dall'Agenzia delle entrate.

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Gli articoli da 18 a 21 contengono disposizioni riguardanti l'organizzazione della giustizia: **L'articolo 18** disciplina il trattenimento in servizio dei **magistrati** ordinari, scaglionando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di quanti, raggiunti i limiti per la pensione, siano attualmente trattenuti nei ruoli. Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera, detta disposizioni analoghe per quanto concerne la magistratura contabile.

L'articolo 18-bis, introdotto dalla Camera, dispone sul trattenimento in servizio dei **giudici di pace**, dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei viceprocuratori onorari (VPT).

L'articolo 18-ter, introdotto dalla Camera, intende affrontare il problema dell'emergenza derivante dal massiccio fenomeno migratorio e dell'elevato numero di procedimenti connessi alle **richieste di protezione internazionale**. La disposizione consente al CSM di procedere all'applicazione di massimo 20 magistrati presso gli uffici giudiziari nei quali si è verificato il maggior incremento di tali procedimenti, concedendo ai magistrati che manifestino disponibilità all'applicazione extradistrettuale alcuni incentivi, anche economici. L'applicazione avrà durata di 18 mesi (rinnovabili per massimo ulteriori 6 mesi).

L'articolo 19 interviene sul **processo civile telematico**, modificando le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 (artt. 16-18) e così prevedendo:

- che nei giudizi civili di ogni natura e grado gli atti introduttivi possano essere depositati telematicamente;

- specifiche modalità per attestare la conformità all'originale della copia informatica di un atto analogico;
- nuovi stanziamenti per gli interventi di completamento del processo civile telematico.

La Camera ha integrato il contenuto dell'art. 16-bis del decreto-legge n.179 prevedendo:

- che anche i dipendenti delle p.a. autorizzati a stare in giudizio possano depositare gli atti con modalità telematiche;
- disposizioni ulteriori sull'attestazione della conformità delle copie agli originali, sui contenuti dei rapporti riepilogativi nelle procedure concorsuali;
- che gli atti depositati con modalità telematiche debbano essere redatti in maniera sintetica;
- che spetti al Ministro della giustizia regolamentare le modalità di acquisizione degli atti depositati telematicamente sia in forma cartacea che su supporto digitale.

L'articolo 20 posticipa invece ad anno nuovo l'entrata in vigore del c.d. processo amministrativo telematico (comma 1, lett. b), originariamente prevista per lo scorso 1° luglio. La Camera è intervenuta con ulteriori disposizioni relative al **processo amministrativo**, modificando il relativo codice (d.lgs. n. 104 del 2010). In particolare (comma 1-bis):

- ha specificato che nel giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni amministrative e regionali le parti possono indicare una PEC o un fax solo se stanno in giudizio personalmente e non hanno una PEC già inserita in pubblici elenchi (modifica dell'art. 129);
- ha modificato la disciplina sulle comunicazioni e sui depositi informatici (art. 136) prevedendo che tutti i difensori e gli ausiliari del giudice, nonché le parti che stiano in giudizio personalmente, debbano depositare atti e documenti con modalità telematiche, salvo casi eccezionali nei quali la dispensa dal deposito telematico deve essere comunque autorizzata dal presidente;
- ha modificato le norme di attuazione del codice del processo amministrativo, abrogando le disposizioni più strettamente connesse con le attività cartacee delle segreterie degli organi di giustizia amministrativa;

La Camera ha inoltre esteso anche al processo amministrativo le disposizioni sulla **riduzione del periodo di sospensione feriale** dei termini processuali (1° agosto - 31 agosto) previste dall'art. 16 del decreto-legge n. 132 del 2014 per il processo ordinario, contestualmente modificando il Codice del processo amministrativo (comma 1- ter).

L'articolo 20 del decreto-legge, al comma 1, lett. a), sopprime le disposizioni in materia di riorganizzazione dei TAR previste dall'art. 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, abrogando le disposizioni che ne scandivano i tempi e ne dettavano le modalità. In assenza dell'intervento d'urgenza, a partire dal 1° luglio 2015 sarebbero state soppresse le sezioni staccate di TAR di Parma, Pescara e Latina.

L'articolo 20-bis, introdotto dalla Camera, estende anche alla **giustizia contabile** alcune norme del processo civile **telematico** relative all'attestazione di conformità delle copie informatiche ad atti cartacei.

L'articolo 21 L'articolo 21 del decreto-legge riguarda il personale amministrativo, prevedendo l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di **personale**

proveniente dalle province. Sul punto è intervenuta la Commissione giustizia della Camera che, riformulando la disposizione, ha previsto che le procedure per l'inquadramento di tale personale abbiano carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia, già prevista dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali.

Nel corso dei lavori della Commissione giustizia della Camera sono state inoltre aggiunte le seguenti disposizioni, con conseguente modifica della rubrica del Titolo IV del provvedimento, che fa ora riferimento anche ad "altre misure":

- l'**articolo 21-bis**, che introduce incentivi fiscali alle parti che si sono avvalse nel 2015 delle procedure di **negoziazione assistita** e di **arbitrato** delineate dal decreto-legge n. 132 del 2014. In particolare, in caso di successo del ricorso a tali modalità alternative di risoluzione delle controversie, la parte ha diritto per il 2016 a una detrazione d'imposta commisurata al compenso versato all'avvocato o all'arbitro, fino a 250 euro (con un limite di spesa di 5 milioni di euro); la disposizione definisce le modalità per usufruire della detrazione;
- l'**articolo 21-ter**, che interviene invece sul tema dei c.d. tirocinanti della giustizia, consentendo l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, possano far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo. La disposizione delinea i criteri e le modalità per procedere alla selezione di questo personale e fissa in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio che potrà essere assegnata. Lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa non solo costituirà titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. (preferenza che dovrà essere accordata anche ai tirocinanti che non accedano all'ufficio per il processo), ma dovrà essere valorizzato nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia;
- l'**articolo 21-quater**, che detta disposizioni per la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria. E' consentita l'attivazione di procedure di contrattazione collettiva per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; in particolare, attraverso una procedura interna riservata ai dipendenti in servizio al 14 novembre 2009 sono attribuite funzioni superiori (di funzionario giudiziario e funzionario UNEP dell'area terza);
- l'**articolo 21-quinquies**, che, in relazione al previsto passaggio dai comuni allo Stato delle attività di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), consente agli uffici giudiziari fino alla fine dell'anno 2015 di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Sarà una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero e l'ANCI a delineare i contorni della collaborazione;
- l'**articolo 21-sexies** che proroga fino al 31 dicembre la durata dell'incarico del commissario straordinario per gli interventi relativi alla messa in sicurezza del palazzo di giustizia di Palermo.

COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La Camera, inoltre, introducendo l'**articolo 21-septies**, ha modificato l'art. 8 della legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento per consentire anche ai Consorzi Fidi e agli intermediari finanziari di prestare le garanzie richieste in sede di presentazione della

proposta di accordo o di piano del consumatore. Le associazioni antiracket e antiusura - purché iscritte nell'albo tenuto dal Ministero dell'Interno, possono destinare contributi per agevolare il recupero dal sovraindebitamento, il cui rimborso potrà essere regolato nella proposta di accordo o di piano.

ATTIVITA' DI IMPRESA DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE E SEQUESTRO GIUDIZIARIO IN CASO DI REATI INERENTI LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Infine, la Camera ha introdotto l'**articolo 21-octies**, che ha il medesimo contenuto dell'art. 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, in corso di conversione (A.C. 3210).

Il comma 1 prevede che **l'esercizio dell'attività di impresa** degli stabilimenti di interesse strategico nazionale ***non sia impedito*** dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad **ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori** e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. La disciplina in esame è diretta ad ampliare quanto già previsto dall'art. 1, comma 4, del DL 207 del 2012 per gli stabilimenti d'interesse strategico nazionale, e segnatamente per **l'ILVA di Taranto**. L'articolo prevede che l'attività dello stabilimento possa proseguire per un periodo massimo di 12 mesi dall'adozione del richiamato provvedimento di sequestro subordinatamente alla presentazione – entro 30 giorni - di un piano contenente le misure aggiuntive, anche di natura provvisoria, per la tutela della sicurezza dei lavoratori sull'impianto oggetto del provvedimento di sequestro (commi 2 e 3). Il piano va

comunicato all'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro ed è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo (comma 4).